



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati
Unità Processi e Flussi Informativi tra gli Operatori
Piazza Cavour 5
20121 Milano*

Milano, 15 Febbraio 2016

Osservazioni al DCO 12/2016/R/gas "Modifiche inerenti alla disciplina del settlement gas"

Considerazioni di carattere generale

In primis apprezziamo il lavoro svolto finora, finalizzato a intervenire su una regolazione che purtroppo a tutt'oggi genera ancora incertezze. Apprezziamo altresì come il Documento avanzi utili proposte per la risoluzione di criticità da noi più volte segnalate.

Ribadiamo inoltre in tal senso la necessità che la regolazione sia chiara, certa e nota ex-ante, e che ogni intervento di modifica alla disciplina vigente non debba in alcun modo ledere il principio di legittimo affidamento degli operatori.

Di conseguenza siamo favorevoli all'intervento di modifica dell'algoritmo di calcolo delle partite di aggiustamento, poiché non altera l'assetto regolamentare di base, bensì modifica l'algoritmo che determina le partite di competenza degli utenti, algoritmo già presente nella versione iniziale del TISG, ma purtroppo con modalità non corrette.

Anche in tal senso non riteniamo invece opportuna l'introduzione di una norma, con particolare riferimento all'aggiustamento delle penali per supero di capacità, con effetto retroattivo. Riteniamo infatti che l'aggiustamento di tali penali debba avvenire semmai esclusivamente a partire dall'anno successivo a quello in cui sarà pubblicato il provvedimento. Riteniamo tuttavia necessario garantire anche per il passato il conguaglio di una penale dovuta ad un errore di misura non individuato per tempo, ma resosi evidente successivamente all'effettuazione del bilancio mensile.

Riteniamo inoltre opportuno che la valorizzazione delle partite economiche di aggiustamento venga effettuata utilizzando il prezzo medio ponderato di mercato dello specifico giorno-gas, e non il prezzo di sbilanciamento. Infatti, con particolare riferimento al futuro sistema di bilanciamento di cui al Regolamento UE 312/2014, non riteniamo corretto penalizzare gli shipper sui dati relativi ai prelievi effettuati dal proprio mercato che non possono essere noti/stimabili ex-ante e sui quali pertanto non è di fatto possibile effettuare una corretta programmazione ai fini del



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

bilanciamento. Tali considerazioni valgono soprattutto con riferimento ai prelievi relativi ai clienti finali non misurati giornalmente e si rinvia quindi a ulteriori momenti di confronto per una possibile revisione organica del modello di settlement in vista del nuovo bilanciamento gas, il quale prevede una maggiore responsabilizzazione degli UdB nel bilanciamento del proprio portafoglio, senza tuttavia garantire la necessaria piena governabilità e prevedibilità dei processi allocativi.

Considerazioni di dettaglio

Spunto di consultazione Q.1: Le opzioni

Quale delle due opzioni ritenete preferibile? Per quali motivi? Si richiede di motivare anche con il supporto di dati. Se no, cosa si propone in alternativa?

Nel caso di preferenza per l'opzione 1, si ritiene necessario apportare ulteriori modifiche oltre quelle già individuate sull'algoritmo allegato in Appendice? E, se sì, quali?

In relazione all'opzione 2, quale soluzione è preferita con riferimento ai dati che l'ID deve mettere a disposizione del RdB?

Riteniamo preferibile l'applicazione dell'opzione 2, che prevede il ricorso all'algoritmo ad oggi utilizzato per le sessioni di bilanciamento. Il ricalcolo su base mensile delle partite di aggiustamento permetterebbe infatti di superare la necessità di effettuare quadrature di tipo "stagionale" e quindi di evitare allocazioni non coerenti con le variazioni del mercato servito da ciascun UdB (soprattutto col cambio di anno termico). L'esperienza maturata dalle sessioni di bilanciamento finora effettuate dimostra oltretutto che l'algoritmo per la determinazione delle partite fisiche della sessione di bilanciamento, pur mantenendo alcune criticità legate alla corretta determinazione dei profili da applicare ai punti non letti, funziona correttamente.

Con riferimento ai dati che l'ID deve mettere a disposizione del RdB ai fini dell'esecuzione delle sessioni di aggiustamento, riteniamo in generale che i distributori debbano inviare i dati più aggiornati disponibili. Per semplicità di applicazione, onde evitare di dover apportare ulteriori modifiche all'algoritmo del bilanciamento, si potrebbe valutare di mantenere l'articolazione dei dati ad oggi prevista, che suddivide i punti di riconsegna serviti da ogni UdD per misurati mensilmente con dettaglio giornaliero, misurati mensilmente e misurati semestralmente o annualmente. Tuttavia, con riferimento ai punti letti con cadenza semestrale/annuale, si ritiene che il distributore debba fornire il dato di consumo calcolato ai sensi dell'art 16.1 lett. b) in luogo dell'art. 9.1 lett. c).

Inoltre, al fine di evitare trasmissioni incomplete o errate dei dati delle ID, riteniamo necessario precisare all'interno del Testo Integrato che i dati devono essere caricati nel sistema del RdB ex-novo, indipendentemente dal loro effettivo aggiornamento rispetto quanto trasmesso ai fini della sessione di bilanciamento.

Per quanto riguarderebbe infine la proposta di cui al punto 3.12, riteniamo preferibile il mantenimento delle attuali tempistiche per l'effettuazione delle sessioni di aggiustamento, al fine di evitare il generarsi di ulteriori complessità gestionali.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spunto di consultazione Q.2: Modalità di gestione del fattore di correzione annuale γ_A

Si condivide quanto illustrato?

Quali valori di γ_A si ritiene coerenti con l'introduzione di un alert?

Il coefficiente di correzione γ ha essenzialmente lo scopo di "anticipare" gli effetti della sessione di aggiustamento nell'ambito del calcolo delle partite di bilanciamento. L'attuale formulazione del TISG basato su sessioni di aggiustamento annuali comporta la necessità di determinare un coefficiente γ annuale. Tuttavia se, come auspichiamo, l'algoritmo di calcolo della sessione di aggiustamento sarà quello attualmente adottato per la sessione di bilanciamento, allora il periodo "normale" sarà il mese. Pertanto, qualora si reputi ancora necessario adottare un coefficiente di aggiustamento, si ritiene più opportuno che questo sia calcolato su base mensile.

In ogni caso, anche alla luce dei valori anomali riscontrati in esito all'esecuzione della prima sessione di aggiustamento, valutiamo necessario continuare ad adottare – almeno in una prima fase di applicazione - nelle sessioni di bilanciamento valori di γ nulli.

Non condividiamo inoltre l'orientamento (punti 3.13 e 3.14) secondo cui valore soglia oltre il quale è necessario un *alert* debba essere pari a 1,5. Riteniamo più opportuno semmai che l'Autorità conduca un'indagine approfondita sui valori di γ caratterizzanti i vari impianti di distribuzione. Un lavoro certamente complesso, ma necessario per la corretta determinazione dei valori "accettabili" dello scostamento (e quindi del coefficiente di aggiustamento da utilizzare per ogni impianto), nonché delle cause e delle responsabilità che determinano gli scostamenti tra gas misurato in immissione ed in prelievo; ciò permetterebbe l'auspicata introduzione di un meccanismo incentivante basato sull'attribuzione di una parte della differenza tra immesso e prelevato ai distributori (cfr. DCO 22/10 par. 7.10 punto 5). Tale meccanismo potrebbe ragionevolmente prevedere valori percentuali decrescenti in relazione alla riduzione del valore medio del γ entro valori obiettivo.

Spunto di consultazione Q.3: Messa a disposizione dei dati agli utenti per segnalazioni

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità? Se no, per quali motivi?

Quali termini temporali si ritengono idonei?

Si ritiene opportuna l'introduzione di una finestra temporale anche a favore degli UdB?

Se sì, con quali tempistiche e responsabilità?

Condividiamo la necessità di introdurre una finestra temporale per la verifica, da parte dei UdD, dei dati trasmessi al RdB da parte dell'ID, in analogia a quanto oggi previsto per le sessioni di bilanciamento. Non riteniamo tuttavia condivisibile la possibilità di introdurre più aperture successive del sistema informativo, in quanto tale eventualità genererebbe ulteriori complessità dal punto di vista operativo e creerebbe il rischio di correzioni successive da parte dell'ID dei dati caricati in precedenza, vanificando i possibili benefici per gli UdD. Riteniamo pertanto preferibile individuare un'unica finestra per ciascun anno solare di competenza delle sessioni di aggiustamento, che sia più estesa di quella prevista dal RdB in seguito alla riapertura della raccolta



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

dati relativa alla sessione di aggiustamento pluriennale 2015 per l'anno solare 2013, a seguito del comunicato dell'AEEGSI del 7 ottobre 2015, e pertanto almeno pari a 2 giorni lavorativi per mese oggetto di sessione di aggiustamento

Con riferimento a quanto riportato al punto 4.6, riteniamo inoltre che la finestra temporale ad oggi a disposizione degli UdB per richieste di revisione della contabilità di conguaglio (pari a 2 giorni lavorativi) dovrebbe essere ampliata, anche in considerazione dell'arco temporale di riferimento delle sessioni di aggiustamento (12 mesi, e più in caso di svolgimento di sessioni pluriennali).

Spunto di consultazione Q.4: Altri obblighi informativi

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità?

Si intravedono ulteriori elementi migliorativi della regolazione vigente?

Condividiamo l'introduzione della reportistica proposta.

Per quanto riguarda in particolare il report inerente il delta tra il totale prelevato inserito a sistema dall'ID rispetto al totale transitato in cabina, riteniamo opportuno che venga messo a disposizione anche degli UdD, senza identificare alcuna soglia percentuale per l'azionarsi dell'informazione, che dovrebbe essere comunque garantita dal sistema.

Spunto di consultazione Q.5: Fatturazione dei corrispettivi da parte del RdB

Si condivide? Che termini si ritengono adeguati?

Si condivide quanto illustrato ai precedenti punti 6.9 e 6.10? Cosa si propone in tema di garanzie?

Si intravedono ulteriori elementi migliorativi della regolazione vigente?

In primis apprezziamo la disponibilità ad affrontare la criticità da noi segnalata.

In relazione alle tempistiche certe condividiamo l'orientamento, e a tal fine proponiamo di determinare tempistiche certe per la fatturazione delle partite a debito e del relativo computo sull'EPSUk. In particolare:

- messa a disposizione del bilancio di aggiustamento nei termini oggi previsti dal Codice di Rete (Cap. 18 per la fatturazione) ossia 31 ottobre per la sessione annuale e 31 maggio per la sessione pluriennale. Tali tempistiche – dilatate rispetto quelle previste dall'art. 30 del TISG – permetterebbero agli utenti di eseguire i controlli ed al RdB di eseguire i calcoli;
- la fattura a debito deve essere emessa dieci giorni lavorativi successivi l'approvazione del bilancio di aggiustamento;
- il computo sull'EPSUk (nel Pfat) deve avvenire il giorno della messa a disposizione all'utente della fatturazione e non del bilancio di aggiustamento;
- le fatture devono avere scadenza a 15 giorni dalla data di emissione della stessa e il computo sull'EPSUk deve avvenire il giorno dell'effettivo pagamento (e non, come avviene oggi, entro due giorni lavorativi dall'effettivo pagamento);
- la nota di credito deve essere emessa entro due giorni lavorativi successivi la scadenza delle



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

fatture di debito. Il compunto sull'EPSUK deve avvenire, analogamente alle fatture di debito, il giorno della messa a disposizione dell'utente del documento contabile (e non come accade oggi entro il giorno successivo l'avvenuta contabilizzazione che a sua volta avviene entro il giorno di effettiva scadenza).

Non condividiamo infine la proposta di allungare il periodo di validità delle garanzie fino a 2 mesi dopo la determinazione delle partite economiche di aggiustamento dell'attuale sessione pluriennale (ossia con una validità di ben 29 mesi) poiché una tale misura non consentirebbe comunque di recuperare da quegli utenti che non risultassero più utenti del bilanciamento. Gli istituti di credito inoltre ben difficilmente emettono garanzie con una tale durata di validità (le garanzie sono semmai emesse con durata annuale, e con rinnovo della validità di egual durata).

Spunto di consultazione Q.6: Penali per supero di capacità

Si condivide quanto illustrato? Se no, per quali motivi? Cosa si propone in alternativa?

Come già anticipato nelle considerazioni di carattere generale, non riteniamo opportuna l'introduzione di una norma, con particolare riferimento all'aggiustamento delle penali per supero di capacità, con effetto retroattivo. Riteniamo pertanto che l'aggiustamento di tali penali debba avvenire esclusivamente a partire dall'anno successivo a quello in cui sarà pubblicato il provvedimento. Riteniamo tuttavia in tal senso necessario garantire anche per il passato il congruaggio di una penale dovuta ad un errore di misura non individuato per tempo ma resosi evidente successivamente all'effettuazione del bilancio mensile.

Riteniamo infine condivisibile introdurre la reportistica proposta al punto 7.3, finalizzata a consentire la correzione, già in sede di bilanciamento, di eventuali errori che possono generare l'insorgere di penali di supero. Riteniamo altresì necessario non solo l'ampliamento della finestra temporale ad oggi prevista per gli UdB per fare osservazioni sulla contabilità ma anche una modifica di quanto attualmente previsto dal Codice di Rete Snam Rete Gas in relazione alle rettifiche apportabili ai valori di bilancio. Infatti, secondo quanto previsto al Capitolo 9 paragrafo 4.2 del Codice, l'eventuale rettifica ai valori di bilancio può avvenire solamente in seguito "*ad errori manifesti da parte di Snam Rete Gas nella sua predisposizione*": ad oggi non viene quindi però permesso di correggere valori di bilancio errati riconducibili ad errori di terzi.

Anche in questo specifico caso si potrebbe prevedere che il tempo a disposizione degli utenti sia pari a 2 giorni lavorativi per ogni mese oggetto di sessione di aggiustamento.

Restando comunque a piena disposizione per qualsiasi chiarimento nonché futura occasione di confronto in merito, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.


Paolo Ghislandi